

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER A.S. 2026/27

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SASSO MARCONI**

Docente di Scuola: ☐ Infanzia- ☐ Primaria Posto : ☐ Comune ☐ Sostegno ☐ Inglese Docente di scuola secondaria 1° grado ☐ CI/Conc : Posto: ☐ Normale ☐ Sostegno
--

Il/La sottoscritt_____ nat_o/a _____prov. (___) il
 /_/_____residente in _____insegnante
 di _____(classe di concorso _____) immesso
 in ruolo ai sensi _____con effettiva assunzione in servizio dal _____, ai fini
 della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità
 civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR
 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003,

dichiara

TABELLA A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO			
A1 - ANZIANITA DI SERVIZIO	Anni	Punti	Punti Controllo dell'ufficio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica dell'nomina, nel ruolo di appartenenza (1) ... Punti 6(Sostegno) Punti 12			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) ... Punti 6(Sostegno) Punti 12			
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità (4): a.s. 2025/2026 Punti 4 a.s. 2026/2027 Punti 5 a.s. 2027/2028 Punti 6 per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ... Punti 3			

B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) a.s. 2025/2026 Punti 4 a.s. 2026/2027 Punti 4 a.s. 2027/2028 Punti 4 per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) ... Punti 3			
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1)) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità Punti 0,5 - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità Punti 1			
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis) Punti 12 Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio Punti 5 oltre il quinquennio Punti 6 per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia			
C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) Punti 1			
C1) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C)) Punti 1,5 per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C)) Punti 3			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti 10 ...			

A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)			
Tipo di esigenza	Anni	Punti	Punti Controllo dell'ufficio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento a genitori o ai figli ... Punti 6			
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) ... Punti 5			
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ... Punti 4			
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) ... Punti 6			

A3 TITOLI GENERALI (15), (17)			
	Anni	Punti	Punti Controllo dell'ufficio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). Punti 12			
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11)(11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) Punti 5			
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 3			

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati(11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) Punti 1			
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diplomadi laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di bellearti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) ... Punti 5			
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) ... Punti 5			
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) ... Punti 1			
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'annoscolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame ... Punti 1			
I) Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023: la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) (18-bis) ... Punti 3			

L) per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19) per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) ... Punti 3			
---	--	--	--

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • sostenuto la prova finale. ... Punti 1			
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale ... Punti 1			
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello CI, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale. ... Punti 0,5			
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10			

Al fine di poter beneficiare della precedenza prevista dall'art.33 commi 5 e 7 della Legge n.104/92:

- che il rapporto di parentela con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità Sig./Sig.ra nato/a il _____ a _____ prov. _____, è il seguente _____ (parentela ed affinità entro il 3° grado).
- di essere domiciliato/a nello stesso Comune del soggetto portatore di handicap il quale risiede nel Comune di _____ prov. _____ indirizzo _____, n. _____.

Data,

Firma _____

P R E M E S S A

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall'annuale O.M.;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001 e del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001. L'anzianità di servizio di cui alla lettera

A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituzione in integramento operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma dell'art. 16, decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 13 convertito dalla legge 30.3.1976, n. 88. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29/11/2007 (ora art. 47 del CCNL 18 gennaio 2024) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

- se prestato nello stesso ruolo di titolarità:
 - a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;
 - a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;
 - a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno;
- se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità:
3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell'infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa).

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio,

anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma dell'art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio e della mobilità professionale ai sensi delle rispettive tabelle di valutazione (ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera

B) nella parte relativa al servizio in ruolo diverso). Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.m.i. art. 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
- c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

N O T E

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto viene valutato:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.

Nella mobilità d'ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C), della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dalla presente voce, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio - del presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del decreto-legge 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'art. 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su una scuola dello stesso o di altro comune della provincia. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o

trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel decennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all'art. 5 del decreto-legge 6.8.1988, n.

323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. In quest'ultimo caso l'aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro. Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, si prescinde dal triennio; fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) entro il quinquennio.....	
oltre il quinquennio	Punti 5 Punti 6

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)	Punti 1
--	---------

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta). Qualora il docente al termine del decennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti i 10 anni del decennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) delle Tabelle, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel decennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del C.C.N.I..

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del C.C.N.I., il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza di distretto che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile. Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera A) si valuta un solo pubblico concorso. È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente

nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento

dell'abilitazione; sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018, del decreto ministeriale 631 del 2018, del D.D.G. 1546 del 2018, del D.D.G. 510 del 2020, del D.D.G. 1081 del 2022, del D.D.G. 1327 del 2024 e del D.D.G. 1328

del 2024. Ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso

appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999 e successive modifiche.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del decreto-legge 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n.30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello. Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A56 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del decreto-legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal decreto ministeriale 15.7.87, dal decreto ministeriale 26 settembre 1996, n. 611, nonché dal D.P.R. 175/2012 e specificati dal decreto ministeriale 70 del 25.7.2020.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

(17) "Sono considerati validi i titoli conseguiti all'estero che hanno ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento accademico o il riconoscimento finalizzato, ai sensi della normativa vigente".

(18) Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(18-bis) Il punteggio è attribuito una sola volta. Ai fini del calcolo del triennio va considerato il servizio prestato senza soluzione di continuità nella medesima istituzione scolastica e nella medesima figura professionale.

(19) Rientrano nell'applicazione di tale misura i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio o che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.

ALLEGATO D
SCUOLA SECONDARIA

Io sottoscritto _____
dichiaro sotto la mia responsabilità:

1) A) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal _____
per effetto di concorso _____ o di Legge _____
di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni

di avere, quindi, una anzianità di servizio, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi dell'Allegato
2, lettera A) e A1) della Tabella, complessivamente di anni _____ di cui:

Anni _____ di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Anni _____ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel
ruolo di appartenenza (1)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

B) di aver prestato n. _____ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

C) di aver prestato n. _____ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in paesi in via di sviluppo

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

(I periodi indicati nei precedenti punti A), B), C) si sommano e vanno riportati nella casella 1 del modulo domanda.)

2) Di aver maturato, anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità (2):

A) decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, cui al precedente punto 1 (3)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

B) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

C) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza in scuole/istituti situati nelle piccole isole

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

D) servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	UNIVERSITA'

E) servizio prestato nel ruolo del personale educativo

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

F) servizio prestato nel ruolo del personale direttivo dei convitti nazionali

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Di avere, quindi, un'anzianità di servizio valutabile i sensi dell'allegato 2 lettere B) e B2) per la scuola secondaria di 1 grado ovvero lettera B), B1), B2) per la scuola secondaria di 2 grado della Tabella, di anni _____ (Da riportare nella casella 2 dei moduli domanda) (1).

3 A) Di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94 (4).

ANNO SCOL.	DAL	AL	SCUOLA	NOTE DI QUALIFICA	DIRITTO RET. ESTIVA (SI NO) (NOTA 4B)

* per la valutazione dei servizi nei corsi cracis è necessaria l'attribuzione della qualifica in conformità a quanto precisato nella C.M. n. 256 del 4/10/1977.

B) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del D.L.vo n. 297 del 16.4.94 per il seguente periodo (6)

C) di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola dell'infanzia e/o primaria per numero _____ anni.

D) di aver prestato n. _____ anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) assommano, quindi, complessivamente ad anni _____ (tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).

4) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S..

A) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
		Totale		

Di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni _____;

(Da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per i posti della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per i posti della scuola secondaria di secondo grado).

B) Servizio pre-ruolo

DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
-----	----	------	------	--------

Totale				

Di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno o su D.O.S. pari ad anni _____;

(Da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per i posti. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per i posti. della scuola secondaria di secondo grado).

5) Di avere un'anzianità derivante da servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado, pari ad anni _____

DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
Totale				

(Il periodo indicato deve essere riportato nella casella n. 5 del modulo domanda, qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per la scuola secondaria di II Grado.)

NOTE

(1) Ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (Allegato 2 valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.I. sulla mobilità)

(2) I servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.

(3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.

(4) Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali.

È valutabile anche il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alla seguente condizione:

per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

(5) Depennare la dicitura che non interessa.

(6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.94, nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d'ufficio allegate al C.C.N.I. per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

DICHIARAZIONE TITOLI GENERALI

Io sottoscritto _____

dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

[] che ho conseguito n. _____ promozioni per merito distinto

[] che ho superato e sono inserito/a nella/nelle graduatoria/e di merito del seguente/dei seguenti concorso/i ordinario/i a cattedra per esami e titoli :

- concorso bandito ai sensi del _____ per l'accesso al ruolo infanzia/
primaria/secondaria primo/secondo grado.

Classe di concorso _____ pos. grad _____ con punti _____ ;

- concorso bandito ai sensi del _____ per l'accesso al ruolo infanzia/
primaria/ secondaria primo/secondo grado.

Classe di concorso _____ pos. grad _____ con punti _____ ;

[] che sono possesso del/dei seguente/i diploma/i di specializzazione e/o perfezionamento e/o master :

- specializzazione in _____ conseguita il _____
ai sensi _____ , durata _____ presso _____
_____ anno accademico _____

- perfezionamento in _____ conseguita il _____
ai sensi _____ , durata _____ presso _____
_____ anno accademico _____

- perfezionamento in _____ conseguita il _____
ai sensi _____ , durata _____ presso _____
_____ anno accademico _____

- master di 1° o 2° livello in _____ conseguito il _____
ai sensi _____, **durata annuale , 1500 ore, 60 CFU**, presso
_____ anno accademico _____

- master di 1° o 2° livello in _____ conseguito il _____
ai sensi _____, **durata annuale , 1500 ore, 60 CFU**, presso
_____ anno accademico _____

- master di 1° o 2° livello in _____ conseguito il _____
ai sensi _____, **durata annuale , 1500 ore, 60 CFU**, presso
_____ anno accademico _____

[] che sono in possesso del seguente diploma universitario _____
_____ conseguito il _____ presso _____
_____ anno accademico _____

[] che sono in possesso del/dei seguente/i diploma/i di Laurea/Accademia di Belle
Arti/Conservatorio/Laurea in scienze motorie: _____

[] che sono in possesso del titolo di "Dottorato di Ricerca"
_____;

[] che ho frequentato il corso di aggiornamento - formazione linguistica e
glottodidattica compreso nei piani attuali del ministero presso _____
_____ il _____ (esclusivamente per gli insegnanti
di scuola primaria);

[] che ho partecipato agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di scuola

superiore di cui alla legge 425/97 e al DPR 323/1998:

1) A.S. 1998/1999 in qualità di presidente/ membro interno/membro esterno presso

2) A.S. 1999/2000 in qualità di presidente/membro interno/membro esterno presso

3) A.S. 2000/2001 in qualità di presidente/membro interno/membro esterno presso

[] che ho conseguito il titolo di specializzazione monovalente (udito-vista-
psicofisici), polivalente per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola

_____ conseguito il _____

presso _____ ai sensi _____

_____, _____

Firma

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Io sottoscritto _____

dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi della tabella di valutazione Allegato 2 Tabella A)-A1-D) e Tabella B)-B1-D) per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità (1)

A tal fine dichiaro:

di essere stato titolare nell'anno scolastico _____ (2) presso la scuola

☐ di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall'ordinanza sulla mobilità (3)

oppure

☐ di aver presentato nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art.13, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3)

anno scolastico _____ scuola di titolarità _____

anno scolastico _____ scuola di titolarità _____

anno scolastico _____ scuola di titolarità _____

Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all'acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5)

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S. 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta

- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005

(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato

(4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 13, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.

(5) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

ALLEGATO F
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

Io sottoscritto _____

dichiaro sotto la mia responsabilità di prestare servizio, nel corrente anno scolastico ____ / ____ ,

presso la unità scolastica _____

ubicata nel comune di _____ di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica (a) conservandone la titolarità ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la continuità come previsto dalla nota 5 dell'allegato 2 del contratto sulla mobilità:

Anni di continuità:

	Anno scolastico	Scuola (c)	Note (d)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

dichiaro altresì di aver prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati (b):

	Anno scolastico	Scuola (c)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all'art 13, co. 1, punti II e V del C.C.N.I.

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell'art. 13 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell'istituzione (e) _____

_____ ubicata nel comune di _____

dalla quale sono stato trasferito d'ufficio nell'anno scolastico ____/____ e richiesta per i seguenti anni scolastici:

	Anno scolastico	Scuola (c)	Note (d)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NOTE

a) L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 nella scuola dell'infanzia, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo, nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

b) la dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata ai docenti individuati come perdenti posto.

c) Riportare il codice della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella attuale.

d) Nel caso venga impostata la scuola di cui alla nota c) riportare la motivazione dell'assegnazione su tale sede.

e) La precedenza in esame è riferita al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo **decennio**.

DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA

Io sottoscritto _____

dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000

☐ Ricongiungimento al coniuge

di essere coniugat ____ con _____

residente nel Comune di _____ (prov. _____)

via/piazza _____ n° ____ dal _____
(decorrenza iscriz. anagrafica)

con cui intende ricongiungersi.

☐ Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati

di essere _____ e di essere figli__ di _____
(celibe, nubile)

di essere genitore di _____

residente nel Comune di _____ (prov. _____)

via/piazza _____ n° ____ dal _____
(decorrenza iscriz. anagrafica)

con cui intende ricongiungersi

☐ Documentazione dell'esistenza dei figli

di essere genitore dei seguenti figli residenti nel

Comune di _____ (prov. _____)

_____ nat ____ il _____

_____ nat ____ il _____

_____ nat ____ il _____

_____ nat ____ il _____

maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale causa di

inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro

[] Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio

di essere divorziat ____ con sentenza del Tribunale di _____

in data _____

di essere separat ____ consensualmente o legalmente con atto del Tribunale

di _____ in data _____

[] Assistenza di parenti da ricoverare in istituto di cura

che _____ , che con lo scrivente ha il

rapporto di parentela di _____ può essere assistito soltanto

nel Comune di _____ in quanto nella sede di titolarità non esiste

un istituto di cura nel quale il medesimo possa essere assistito.

Firma
